



COMUNE DI BUSETTO PALIZZOLO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ordinanza N.
Data di registrazione

13
20/04/2026

OGGETTO: PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI - APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI – ELIMINAZIONE STERPAGLIE E PULITURA TERRENI. OBBLIGO PER I PROPRIETARI DI AREE /O TERRENI. – ANNO 2026

Il sottoscritto, Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone il seguente atto attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi, né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione, ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Considerato lo stato di potenziale pericolo, derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, ricadenti nel territorio comunale, che a causa delle aumentate temperature ambientali tipiche della stagione estiva, diventano facilmente infiammabili;

Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo fenomeni di autocombustione e propagazione accidentali di incendi;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana abitata, comporta l'eccessivo proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio a causa delle elevate temperature estive, sono la causa predominante degli incendi che possono svilupparsi e che si sviluppano durante l'estate;

Ritenuto necessario, visto l'approssimarsi della stagione estiva, predisporre in tempo utile tutte le misure atte a prevenire l'insorgersi e il diffondersi di incendi nonché atte ad evitare o, comunque, attenuare, il reiterarsi del fenomeno, vietando, nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996 che dispone:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

all'art.33 l'attività regionale di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;

all'art.44 "Ulteriori cautele per la prevenzione incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2006, n.14 di modifica ed integrazione alla L.R. n.16 del 1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art. 16 comma 1 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTA la nota della Prefettura di Trapani ed in relazione alla riunione del 26.03.2026 presso la Prefettura, avente ad oggetto: Incontro sul fenomeno degli incendi boschivi, di vegetazione e d'interfaccia – attività di previsione, prevenzione e contrasto;

VISTI gli artt. 14 e 29 del Codice della Strada;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

CONSTATATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli d'incendio e quindi danno alla pubblica incolumità;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso e/o all'interno del centro abitato, terreni incolti e infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;

RITENUTO di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la legge n. 116 del 11/08/2014;

Visto il Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente n. 234/Gab del 30/09/2014, che recepisce quanto previsto dall'art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014, che ha introdotto il comma 6bis all'art. 182 del D.Lgs 03/04/2006, n. 152;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) DIVIETI

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato, nel periodo compreso tra la data del **15 Giugno ed il 15 Ottobre di ogni anno**:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Nel periodo compreso tra il **15 giugno ed il 15 ottobre** le attività di cui alle lettere b),c) e d) devono essere effettuate a una distanza non inferiore a metri 200 (duecento) dai margini esterni dei boschi e delle aree protette. Le stesse attività, su richiesta motivata, potranno essere autorizzate dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste previa predisposizione di tutti i presidi necessari a prevenire qualunque possibile principio di incendio.

Che dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, con avviso di preallerta (Arancione) e attenzione (Rossa) nel periodo dell'anno che va dal 1° Gennaio al 14 Giugno e dal 16 Ottobre al 31 Dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumoli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro così come previsto dall'art.182, comma 6-bis **del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156.**

L'attività di cui al comma precedente è consentita secondo le direttive regionali di cui al D.P. n.297 del 04.06.2008, dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, ad oltre 200 (duecento) metri dai boschi, se le condizioni metereologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente

e dopo avere ottenuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, affinché si possa procedere:

- *Alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte, a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare, dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi, sempre in presenza di più operatori, sino al completamento spegnimento delle fiamme;*
- *Alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, ecc... solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sia arata per un raggio di almeno 10 mt dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.*

Per le finalità sopra espresse non si potrà procedere nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco con avviso di preallerta (arancione) e attenzione (rossa).

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di Gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di Gestione di Servizi Idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc...), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H 24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne, da trasmettere al Servizio Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte

le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4.Obblighi in capo di pulizia e realizzazione di fasce di protezione

a) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si proteggono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila) e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 20,00 (venti) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc..) i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, con osservanza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

b) La sterpaglia, vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

5.I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

6.Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto obbligo di mantenere in efficienza le

fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

7. Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

Ai gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs n. 36 del 13 Gennaio 2003, per quanto riguarda la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione

INVITA

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde 115 e/o alle autorità di Pubblica Sicurezza, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Municipale di Buseto Palizzolo.

DETERMINA

Di demandare al Comando di Polizia Municipale, alle forze di Pubblica Sicurezza, Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale dovrà supportare il Servizio Protezione Civile per il rapido accertamento dei soggetti inadempienti al presente provvedimento, proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono.

Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante la pubblicazione nel sito del Comune e La Segreteria Generale avrà cura di trasmettere la presente ordinanza presso tutte Circoscrizioni, le sedi decentrate e gli Uffici dell'Amministrazione per l'affissione in bacheca.

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

Di considerare la presente ordinanza a carattere permanente, salvo che non intervengano disposizioni legislative che impongono la modifica delle disposizioni di prevenzione in essa contenute.

SANZIONI

In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, per le violazioni di cui al punto 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i e

j, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo **dal 15 giugno al 15 ottobre**, la sanzione amministrativa minima di euro **1.032,00** e massima di euro **10.329,00** in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353.

Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, salve le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno previste dall'artt. 443, 443 bis e 449 del C.P..

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Non costituendo quest'ordinanza sindacale autorizzazione, i lavori di pulizia e bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi Nazionali, Regionali e del Regolamento Comunale.

Avverso alla presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Tutte le forze dell'ordine alle quali l'ordinanza è trasmessa, sono invitate a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 C.P., l'osservanza alla stessa, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune nel sito internet: www.comune.busetopalizzolo.tp.it

SI DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga notificata a:

- **Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Trapani**
protocollo.preftp@pec.interno.it
- **Dirigente Settore - Servizio Ambiente – Sede;**
- **Dirigente Settore Tecnico - Servizio Patrimonio e Protezione Civile - Sede;**
- **Comando Polizia Municipale – Sede;**
- **Questura di Trapani** gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it;
- **Comando Stazione dei Carabinieri di Buseto Palizzolo**
ttp20455@pec.carabinieri.it;
- **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani**
irftp.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it;
- **Azienda Foreste Demaniali di Trapani**
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it;
- **Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Trapani**
Dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it;

- **Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Trapani**
provincia.trapani@cert.prontotp.net;
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 91100 Trapani**
com.trapani@cert.vigilfuoco.it;
- **ANAS S.p.A** anas.sicilia@postacert.stradeanas.it;
- **Ferrovie dello Stato Italiane.** rfi-dpr-dtp.pa.utpa@pec.rfi.it.

Il Sindaco

Dott. Francesco Poma

Il Sindaco

Francesco Poma / ArubaPEC S.p.A.